

in contrada Carmamafia, confinante con Trunciale Giuseppe
 con Renda Leonardo e col Duca di Pirrona, soggetta
 all'annuo canone lordo di Lire quattro e Centesimi 54
 che di netto sono Lire quattro e Centesimi novasette, dipen-
 dente da Patti Domenico fu Stefano che riconosce con
 atto quattro Marti 1882 rogato D'Angelo. Ad di 19
 la quantità di Lire 58, 30 pari a tremoli due e mon-
 etelle tre in contrada Costa famiglia, confinante con le
 terre di Manuele Cologero, con quelle di Catalino Tommasi
 con Gambino Vincenzo e con Michelangelo Sciarrappa,
 soggetta all'annuo canone lordo di Lire sei e Centesimi 53
 che di netto sono Lire Cinque e Centesimi 94, dipendente da
 Manuele Giuseppe che riconosce con atto del 2° Settem-
 bre 1896 rogato Scotta. Perorano la prima ed ultima
 partitta da compra per cui pagherà il laudemio in
 Lire tremulo e Centesimi dieci.
 I comparanti suddetti, senza alcuna solidarietà tra loro ed
 eccezioni di quelli che hanno espressamente dichiarato, si ob-
 ligano a pagare e corrispondere il canone di cui sopra al Do-
 mino diretto, nel suo domicilio, ed a chi lo rappresenta leg-
 gitimamente, qui in persona nella casa di Omnipossessione
 dell' Eccellentissimo Sig. Duca di Pirrona, in tante buone monete
 di corso legale in questo Regno, fuori deposito ed offerta reale,
 in ogni anno cominciando a fare il primo pagamento
 a quindici Agosto 1904 ⁽¹⁴⁾ ~~anni tremulo~~ e così continuare

di equità di anno in anno, in perpetuo ed infinito e sia sem-
 pre di usare i prodotti dai fondi enfiteusici. Inoltre i
 suddetti riconoscenti per se e loro eredi causa si obli-
 gano all'osservanza di tutti i fatti costitutivi risultanti
 dai titoli primordiali e dai sequenti. Primo: Mi-
 gliorare i fondi sopra descritti, sempre di buon meglio
 rivendi e non permettere il benché minimo deteriora-
 mento. II Non trasferire ad altri edotto qualsiasi
 diritto ne tutto ne parte dei suddetti fondi senza averne
 prima interpellato il Domino diretto o chi legittima-
 mente lo rappresenta; qui in persona, il quale avrà la
 scelta o di preferirsi ed accettare le condizioni stabilite
 coi terzi o di prestare il consenso alla alienazione, ed in
 quest'ultimo caso avrà diritto di avere il laudemio che
 sarà uguale ad una annualità di canone lordo e per quelli
 che ebbero concessa le terre dopo la legge del 1819, il lau-
 demio sarà uguale alla 50^a parte del rotolo dell'infiteusi.
 Si presumerà dato il consenso or il Domino diretto o chi
 per lui lascerà trascorrere due mesi di abbi del rotolo
 interpellato. III ⁽¹⁵⁾ Si presumerà dato il consenso se
 riorando e non migliorando i fondi suddetti, non pa-
 gando per tre anni continui od i continui il canone or
 ruto o cumulando tanto rotolo d'arretri da corrispon-
 dere a tre annualità di canone, alienando tutto o parte
 dei fondi anzidetti, senza la debita interpellanza, in

15
 2. 1/2
 16
 95.65
 171.10
 176.75
 67
 630
 756
 119